

Barabino & Partners

Avviso ai sensi dell'articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il "TUF"), e degli artt. 127 e ss. del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti")

Scioglimento del patto parasociale relativo a Corporación America Italia S.p.A.

Ai sensi dell'art. 131, comma 4, lettera b), del Regolamento Emittenti, si rende noto quanto segue.

Il patto parasociale avente ad oggetto le azioni di Corporación America Italia S.p.A. ("CAI"), con sede legale in Piazzale Martesana 10, Milano, capitale sociale Euro 85.000.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 08555440968, società controllante di Toscana Aeroporti S.p.A. ("TA"), società emittente azioni quotate su Euronext Milan, gestito da Borsa Italiana, con sede legale in Via del Termine 11, Firenze, capitale sociale Euro 30.709.743,90 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al n. 00403110505, sottoscritto in data 12 settembre 2018 da Dicasa Spain S.A.U. ("Dicasa") e Mataar Holdings 2 B.V. ("Mataar", congiuntamente a Dicasa, le "Parti") e successivamente rinnovato tacitamente nel corso degli anni (il "Patto") – rilevante ai sensi dell'art. 122, commi primo e quinto, lettere b) e c), del TUF – è cessato in data 28 maggio 2025, conseguentemente al trasferimento dell'intera partecipazione di Mataar in CAI a Dicasa, che ha determinato l'avveramento della condizione risolutiva prevista dal Patto.

Il Patto aveva ad oggetto: (i) n.92.500 azioni di categoria A detenute da Dicasa, rappresentative del 75% del capitale sociale di CAI; (ii) n.32.500 azioni di categoria B detenute da Mataar, rappresentative del restante 25% del capitale sociale di CAI; per un totale complessivo pari al 100% del capitale sociale di CAI.

Il presente avviso è pubblicato anche sul sito internet di TA, all'indirizzo <https://www.toscana-aeroporti.com/>, sezione Investor Relations – Corporate Governance.

Firenze, 30 maggio 2025